


## Spese di giudizio per il procedimento per le controversie di modesta entità - Estonia

 La versione originale in lingua [et](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

### [Introduzione](#)

[Quali sono le tariffe in vigore?](#)

[Quanto devo pagare?](#)

[Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?](#)

[Come posso pagare le spese giudiziarie?](#)

[Cosa devo fare dopo il pagamento?](#)

### **Introduzione**

La presentazione di una domanda ai sensi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità presso un organo giurisdizionale estone esige il pagamento di un'imposta di importo pari a quello della presentazione di una domanda nazionale. L'imposta e le altre spese procedurali sono disciplinate dal codice di procedura civile (*tsiviilkohtumenetluse seadustik*) e dalla legge relativa ai diritti e alle imposte (*riigilõivuseadus*). L'imposta e le spese procedurali dovute agli organi giurisdizionali estoni possono essere pagate unicamente a mezzo bonifico bancario.

### **Quali sono le tariffe in vigore?**

La presentazione di una domanda esige il pagamento di un'imposta intesa a coprire le spese giudiziarie.

### **Quanto devo pagare?**

Al momento della presentazione di una domanda ai sensi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità presso un organo giurisdizionale estone, l'importo dell'imposta è pari a quello della presentazione di una domanda interna. L'importo dell'imposta nazionale dipende dall'importo della pretesa. Per esempio, l'imposta da pagare è di 100 EUR per un credito fino a 500 EUR, di 175 EUR per un credito fino a 1 000 EUR, di 200 EUR per un credito fino a 1 500 EUR e di 225 EUR per un credito fino a 2 000 EUR.

### **Cosa succede se non pago le spese giudiziarie entro i termini?**

L'imposta deve essere pagata anticipatamente al momento della presentazione della domanda. Se l'imposta non è stata pagata, il giudice concede al richiedente la possibilità di pagare entro un termine fissato. Se l'imposta non è pagata entro tale termine, il giudice rigetta la domanda.

### **Come posso pagare le spese giudiziarie?**

L'imposta può essere pagata unicamente a mezzo bonifico bancario. Non si accettano le carte di credito. Per tutti i pagamenti destinati agli organi giurisdizionali, il beneficiario del pagamento è il ministero delle Finanze.

Se l'imposta è pagata anticipatamente, è opportuno indicare con la massima precisione nell'apposito spazio il riferimento al procedimento per il quale si paga l'imposta. Se l'imposta è pagata per mezzo di un portale, per esempio il portale di registrazione delle società o il fascicolo elettronico pubblico, il pagamento riceve sempre un numero di riferimento unico legato al credito in questione.

Maggiori informazioni sui conti relativi all'imposta e sui numeri di riferimento degli organi giurisdizionali sono reperibili sul [sito internet degli organi giurisdizionali](#).

### **Cosa devo fare dopo il pagamento?**

È opportuno comunicare all'organo giurisdizionale le informazioni a conferma del pagamento dell'imposta, ai fini di verifica del ricevimento. Tali informazioni sono: nome della persona che ha pagato l'imposta, estremi bancari sul quale è stato effettuato il pagamento, importo pagato e data del pagamento. L'organo giurisdizionale può verificare il ricevimento del pagamento per via elettronica, non è quindi necessario presentare l'ordine di pagamento a conferma dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Il giudice può tuttavia farne richiesta.

---

**La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.**

Ultimo aggiornamento: 06/04/2020